

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 6017/2012

Nella causa civile iscritta al n.ro 35268/10 del Ruolo Generale fra

FACCIOLO Erica residente in Torino, ed ivi elettivamente domiciliata in p.za Statuto n. 26 presso lo studio dell'avv. Cristiana Cantatore che la rappresenta e difende come da delega in atti

Attrice

Contro:

AUGUSTA Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Torino, v. Mazzini n. 53 e **COLOTTI Vito** residente in Torino, c. Rosai n. 38 F

Convenuti CONTUMACI

Nonché contro:

GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.p.a. con sede in Trieste, v. Macchiavelli n. 4 in persona dei procuratori speciali Nurra Giacomo e Montagnini Mauro quale mandataria e rappresentante dell'Augusta Assicurazioni s.p.a. elettivamente domiciliata in Torino, v. Monte Asolone n. 8 presso lo studio dell'avv. Domenico Morabito

INTERVENUTA

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI

Per l'attrice:

Contrariis reiectis

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace;

Previa declaratoria della contumacia di Augusta Assicurazioni s.p.a.

Dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Generali Business Solutions S.C.p.A. e per l'effetto ordinarne l'estromissione dal presente giudizio;

dichiarare tenuti e condannare i convenuti congiuntamente, disgiuntamente e in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.000,00 o in quell'altra diversa pari alla responsabilità accertata, o determinanda, oltre al danno da fermo tecnico per giorni quattro nella misura che il giudice vorrà liquidare secondo equità, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, 12,5% rimborso forfetario ex lege, IVA e CPA e successive occorrendo

Per la GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C. p.a.:

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, reiectis adversis, previe le declaratorie del caso e di rito

NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE accertato e dichiarato che il sinistro per cui è causa è da attribuirsi a responsabilità concorsuale dei sig. Facciolo Erica e Colotti Vito, accertata e dichiarata, in correlazione al concorso di colpa emergente, la congruità della somma incamerata ante causam dalla sig.ra Facciolo Erica, respingere la domanda attorea, non sussistendo un danno residuale risarcibile.

NEL MERITO ED IN VIA DI MERO SUBORDINE, contenere il risarcimento del danno negli stretti limiti del giusto e del provato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato il 9/9/2010 all'Augusta Assicurazioni s.p.a. e per integrazione del contraddittorio il 17/12/2010 al sig. Colotti Vito, la sig.ra Facciolo Erica conveniva in giudizio i suddetti destinatari di tale atto chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente stradale verificatosi il 30/4/2010.

Asseriva l'attrice: che in tale data in Torino, c. Vittorio Emanuele II all'incrocio con v. Saffi la Fiat Punto targata DK372GV assicurata presso l'Augusta Assicurazioni s.p.a. si spostava improvvisamente dalla corsia di destra in quella di sinistra; che tale manovra provocava lo sbandamento della Smart targata DM678XR di essa attrice che andava ad urtare la palina della lanterna semaforica; che la Smart subiva danni per euro 5.600,00 e che l'Augusta Assicurazioni s.p.a. aveva provveduto a risarcire parzialmente con l'invio di assegno di euro 2.900,00 di cui euro 2.600,00 per il danno

auto ed euro per 300,00 per competenze legali per cui veniva chiesta la differenza con l'intero danno.

All'udienza del 6/12/2010 si costituiva in giudizio la G.B.S dichiarando di agire in qualità di mandataria e rappresentante dell'Augusta Assicurazioni s.p.a. in forza di documentazione prodotta, contestando gli assunti attorei. La difesa dell'attrice, una volta integrato il contraddittorio con il responsabile come da disposizione del Giudice, chiedeva termine per il deposito di memoria a sensi dell'art. 320 c.p.c. con la quale dichiarava di non accettare il contraddittorio con l'intervenuta in quanto non era la parte evocata in giudizio evidenziando come l'atto con il quale la GBS si era costituita non poteva qualificarsi comparsa di risposta ma caso mai atto di intervento volontario, intervento inammissibile non potendo la GBS vantare alcun interesse giuridicamente tutelabile e comunque essendo priva di rappresentanza sostanziale.

Il G.d.P. decideva di esaminare la questione così proposta unitamente al merito preferendo disporre preventivamente un tentativo di conciliazione, che peraltro non dava esito, e tenuto anche conto che l'istruttoria si presentava di agevole e veloce espletamento.

Si procedeva pertanto all'interrogatorio formale del convenuto Colotti ed all'escussione di un teste dopo di che il G.d.P. dichiarava chiusa l'istruttoria ed invitava le parti a precisare le conclusioni ed a tanto esse provvedevano alla successiva udienza del 20/4/2012 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza.

Nel fascicolo di parte attorea è presente lettera raccomandata datata 6/5/2010 ricevuta dall'Augusta Assicurazioni s.p.a. il 14/5/2010, lettera che contiene tutti gli elementi richiesti dalla legge per cui la domanda era proponibile e deve pertanto essere esaminata.

A fronte dell'eccezione di parte attrice sulla mancanza di poteri in capo all'intervenuta G.B.S. si deve preliminarmente decidere su tale eccezione.

La prima e più semplice considerazione che viene spontanea una volta esaminata tutta la documentazione prodotta da detta società a giustificazione dei suoi poteri è la seguente domanda: se si decidesse la lite con le parti come ora presenti e si giungesse a sentenza di riconoscimento del diritto dell'attrice questa come e contro chi potrebbe eventualmente esperire un'azione esecutiva in forza della sentenza?

Viene spontaneo il dubbio che se si agisse contro l'Augusta Assicurazioni s.p.a. ci si possa sentir obbiettare che la sentenza è stata pronunciata nei confronti della G.B.S e quindi che si debba agire esecutivamente solo nei suoi confronti, ma quando ci si presentasse agli uffici di quest'ultima potrebbe venir da essa eccepito che la propria funzione è solo quella di gestire i sinistri in ogni sede in rappresentanza dei mandanti tanto è vero che solo questa attività è richiamata nella documentazione prodotta mentre da nessuna parte è scritto chiaramente l'incarico di pagare anche i risarcimenti, anche perché essa G.B.S non è un assicuratore.

Per meglio chiarire il concetto si può rilevare, sia pur con riferimento a situazione ben diversa, ciò che accade in presenza di clausola di delega nella coassicurazione, laddove la delegataria riceve le richieste ed istruisce i sinistri ed incarica anche legali in presenza di lite, ma essendo poi tenuta ai pagamenti solo per la propria quota, visto che è un assicuratore, ne consegue che salvo rari casi, dovendo giungere alla lite, occorre convenire in giudizio tutte le compagnie per ottenere l'intero indennizzo ed evitare eventuali prescrizioni.

Per contro se si fosse iniziata la lite contro la G.B.S. questa avrebbe eccepito di non essere tenuta in proprio od avrebbe evitato ulteriori difese?

Senza nulla obbiettare sui poteri conferiti gestionalmente alla predetta G.B.S. resta il fatto che mancando un espresso incarico anche al pagamento dei sinistri ma facendo solo riferimento ai poteri di conciliare, transigere, rappresentare non si vede come si possa superare il dubbio di cui sopra mentre ben diversa sarebbe la situazione laddove la mandante si costituisse direttamente sia pur facendosi rappresentare dalla mandataria ma così confermando la propria intenzione di far fronte agli obblighi che ad essa incombono per legge e per contratto.

Non si dimentichi che è ormai pacifico in giurisprudenza che la rappresentanza processuale può essere conferita solo a chi sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio. (v. per tutte Cass. S.U. 8/5/1998 n. 4666)

In ogni caso, si deve anche ricordare essere stato precisato che “ La <<legitimatío ad causam>> si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e comporta - trattandosi di materia attinente il contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. “ (Cass. 9/2/2012 n. 1912, Cass. 13/2/2012 n. 1978)

In sostanza, non si vede come si possa superare l'eccezione di carenza della rappresentanza sostanziale in capo alla Generali Business Solutions S.C.p.a. che deve dunque essere dichiarata priva di legittimazione passiva così respingendosi la sua costituzione in giudizio, posto che la predetta società non è un assicuratore, non risulta abbia i poteri per decidere in ordine al rapporto dedotto in giudizio non risultando abbia i poteri per effettuare pagamenti e comunque non è una sede distaccata od una filiale od altro dell'assicuratore che invece è stata chiamato in

giudizio ed al quale si chiede di intervenire secondo quanto è da esso dovuto per legge e per contratto.

Per contro nessuno risultando essersi regolarmente costituito per l'Augusta Assicurazioni s.p.a. se ne deve qui dichiarare la contumacia, decidendo il merito solo nei suoi confronti.

In ordine al fatto ed alla responsabilità si deve rilevare che il teste Pizzolo ebbe a dichiarare agli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro che una Fiat Punto che viaggiava sulla corsia di destra del c. Vittorio Emanuele "...ad un certo punto si immette nella corsia di sinistra dove sopraggiungeva una vettura Smart costringendola ad una manovra di istinto per evitare la collisione facendola sbattere contro il piantone del semaforo." E tale dichiarazione è stata confermata anche nel corso dell'istruttoria.

Comprovato dunque che non vi fu scontro tra i veicoli, ne consegue l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c. In tal senso è d'altronde la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte ritenendo applicabile detta presunzione di responsabilità solo alle ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi. (Cass. 24/5/2006 n. 12370, Cass. 18/10/2001 n. 12750, Cass. 9/10/1998 n. 10026)

Non resta allora che chiedersi quale sia stato l'apporto causale del comportamento del conducente la Punto nella determinazione del sinistro.

Rilevato che la manovra della Punto fu certo imprevedibile per la conducente della Smart che sopraggiungendo non poteva prevederla con sufficiente anticipo in modo da poter porre in essere qualsivoglia manovra di emergenza, ne consegue che si deve attribuire a detta manovra efficacia causale esclusiva nel determinare il sinistro e di conseguenza si deve considerare il Colotti responsabile esclusivo del sinistro stesso.

Tanto precisato Colotti Vito viene condannato in solido con l'Augusta Assicurazioni s.p.a. in quanto assicuratrice per la RCA del suo veicolo all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'attrice Facciolo Erica.

Tali danni possono venir liquidati con riferimento alla fattura del 16/7/2010 della Carrozzeria Revolution car di euro 5.600,00 che si presume corrispondere ad un importo già pagato visto che sulla stessa si indica un pagamento a 30 giorni dalla sua data per cui dedotto euro 2.600,00 già anticipati dall'Augusta residuano euro 3.000,00 come richiesto dalla difesa attorea cui si potranno ancora sommare euro 100,00 a titolo di fermo del veicolo.

I convenuti Colotti Vito ed Augusta Assicurazioni s.p.a. vengono perciò condannati in solido al pagamento a favore dall'attrice Facciolo Erica della globale somma di euro 3.100,00 oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo.

A seguito della soccombenza l'Augusta Assicurazioni s.p.a viene condannata in solido con Colotti Vito ciascuno nella rispettiva qualità anche al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, spese che si liquidano in euro 1.912,00 (di cui euro 862,00 per diritti, euro 920,00 per onorari ed euro 130,00 per spese, così riducendosi la nota spese presentata) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Data la complessità, varietà e novità degli argomenti trattati non è stato possibile osservare l'usuale termine previsto per il deposito della sentenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino decidendo definitivamente, dichiara priva di legittimazione passiva la Generali Business Solutions S.C.p.a. così respingendosi la sua costituzione in giudizio. Dichiara Colotti Vito responsabile esclusivo del sinistro per cui è causa e per l'effetto lo condanna in solido con Augusta Assicurazioni s.p.a. nella sua qualità di assicuratrice per la responsabilità civile conseguente alla circolazione del veicolo all'integrale risarcimento dei danni patiti dall'attrice Facciolo Erica, danni che dedotto l'acconto di euro 2.600,00 già pagato dall'assicuratrice si liquidano nella somma di euro 3.100,00 oltre interessi dalla data del fatto al soddisfo. Condanna i convenuti Colotti Vito ed Augusta Assicurazioni s.p.a. ciascuno nella rispettiva qualità, in solido, al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, spese che si liquidano in euro 1.912,00 (di cui euro 862,00 per diritti, euro 920,00 per onorari ed euro 130,00 per spese) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Torino, 2 luglio 2012

Il Giudice di Pace
Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

Depositato in cancelleria il 5 luglio 2012